DISPOSIZIONI CIRCA IL PERSONALE LAVORANTE OCCORRENTE PER LA FABBRICA DI SILURI DELLA R. MARINA A SAN BARTOLOMEO (SPEZIA)

Art. 4

Gli operai acquistano diritto a liquidare la pensione presso la Cassa nazionale di previdenza di cui all'articolo precedente:

a) quando abbiano compiuti 60 anni d'eta' con 25 almeno di servizio;

b) quando abbiano compiuti 25 anni di servizio e siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) quando per ferite od infermita' contratte per cause di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata dei servizi anteriori e l'eta' raggiunta, dietro rinunzia delle indennita' previste dalla legge per gl'infortuni sul lavoro.

Versione in vigore dal 5 agosto 1906, non più in vigore dal 2 luglio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia)
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-circa-il-personale-lavorante-occorrente-per-la-fabbrica/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it